

COMUNE DI VIGONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Il 10 Maggio 1959

Titolo 1.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno della frazione Capoluogo come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2

Si considerano adiacenze del capoluogo: Nessuna.

Art. 3

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti municipali e dagli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.

Di cui all'articolo 221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4

Nei casi e nelle materie attinenti alla polizia urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferite.

Art. 5

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Art. 6

Un'esemplare del seguente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere condizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 7

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento quando non si è altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art.8

L'apertura di un nuovo esercizio pubblico, di spacci di vendita ecc. sia stabili che ambulanti, è subordinata alla concessione della relativa licenza da parte dell'autorità comunale previo parere dell'Ufficio Sanitario.

Le licenze sono personali e non cedibili; decadono con la scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, senza necessità di diffida o di preavviso.

Titolo II

COMMESTIBILI E BEVANDE

Art.9

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art.10

Il pane comune deve essere di frumento del tipo conforme alle prescrizioni in vigore, ben lavorato e ben cotte, tanto di dentro che di fuori, osservate le speciali disposizioni governative. I fornai saranno obbligati a tenere costantemente fornito il loro esercizio di pane del tipo e delle forme (senza limitazione di peso) di normale e diffuso consumo, salvo le istruzioni diverse che venissero emanate. È proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

Per le vendite di pane al pubblico dovranno inoltre essere osservate le “nuove norme” per la disciplina della panificazione contenute nella legge 31 luglio 1956 n°1002 artt. 9 e 10.

Art.11

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l’orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l’apposito Decreto Prefettizio, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l’orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dallo articolo 96 del T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931 n.773.

Art.12

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d’opera.

Art.13

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o io calendario consentissero l'apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie dovessero restare chiuse, sarà vietata la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alla rivendere di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario al calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art.14

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.

Art.15

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la prestazione di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti e dalle leggi vigenti in materia.

Art.16

È consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art.17

È consentita inoltre una protrazione di mezz'ora sull'orario di chiusura prescritto per il pomeriggio nei giorni di vigilia a quelli per i quali è fissata la chiusura totale, fatta eccezione del sabato.

Art.18

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione prefettizia.

Art.19

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dal R. D. L. 22 febbraio 1934 n.370 sul riposo domenicale.

Art.20

I mulini devono essere a disposizione dei concorrenti tutti i giorni non civilmente festivi, osservate le vigenti disposizioni in materia circa la molitura dei cereali.

In essi saranno tenute stadere e misure legali a disposizione degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirla con altra.

Art.21

È proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguirne la macinazione con ogni diligenza e fedeltà, non usando preferenza riguardo alle persone, ma dovranno servire i clienti in ordine di presentazione.

Art.22

È poi vietata ai mugnai di macinare granaie alterate dal verderame o in altro modo avariate, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art.23

I pizzicagnoli, i farinai, i venditori di paste alimentari e in generale tutti i venditori di commestibili devono rendere noti i prezzi di vendita mediante cartellini apposti sulle singole merci a norma dei RR.DD. 11 gennaio 1923 n.138 e 16 dicembre 1926 n. 2174.

Art.24

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali; cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio. Il pane deve essere conservato in scaffali e vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi, e ciò allo scopo di non pregiudicare la integrità del pane e modificarne sfavorevolmente la naturale fragranza e lo stesso sapore caratteristico. Di norma, negli esercizi che smerciano pane è vietata la vendita delle seguenti merci: pesce fresco, detersivi in genere e sfusi, polli e conigli macellati, saponi profumati non incartati, insetticidi in polvere e liquidi sfusi, benzina, petrolio, acquaragia, alcool denaturato, anticritoganici e disinfettanti per l'agricoltura (detti prodotti solo se sfusi)

Il pane e la pasta devono tenersi coperti da veli o d'altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie.

Art. 25

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 26

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti da lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio o lo scolo dell'acqua.

Art. 27

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, come merluzzi e simili, devonsi usare bilance con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o cariole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto e viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola “rimasto”.

Art. 28

Il merluzzo, il baccalà e simili che soglionsi vendere ammolliti devonsi porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 29

Nessuno può attivare una fabbrica di birra o di acque gassose senza aver ottenuto la speciale licenza prescritta D.P.R. 1958 n° 719 .

Il direttore della fabbrica è tenuto ad apporre un contrassegno speciale della stessa tanto sui recipienti interni che alle bottiglie che esportano dalla fabbrica, o vengono vuotate o consumate sul luogo.

La bevanda che l'imprenditore si faccia spedire da altre fabbriche può essere da lui posta in commercio soltanto sotto la sua responsabilità.

Art. 30

Per quanto riguarda la vendita delle carni fresche e congelate, le macellazioni pubbliche e private, i laboratori e la vendita di carni insaccate, salate o comunque preparate, la vendita di carni animali abbattuti o morti per malattie, per traumi o per altre cause, l'importazione e l'esportazione delle carni fresche e congelate, viene fatto espresso richiamo e riferimento al Regolamento speciale del Comune approvato in conformità di quanto dispone l'art. 8 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

Art.31

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari.

Art.32

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie, le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimentari e bevande devono aver subito, con esito favorevole, la visita dell'Ufficiale Sanitario.

Art.33

Negli stabilimenti di produzione di sostanza alimentari, nelle fiere e mercati , negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

Titolo III

SALUBRITA' PUBBLICA

Art.34

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazione insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato coi Decreti Ministeriali 12 luglio 1912 e voci aggiunte con i D.M. rispettivamente 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B).

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale , quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione e subordinarla a determinare cautele.

Art.35

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art.36

Nessuno può impiantare o esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 34 senza uno speciale permesso dell'Autorità municipale, osservati gli art.63, 64 e 65 della Legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuole eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art.37

Il Sindaco su tale istanza procede – a spese del richiedente – a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione Comunale di Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art.38

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria (allegato A), il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore di quindici giorni. Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla chiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773.

Art.39

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria (allegato B), la Giunta Comunale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopralluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art.40

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1° e 2° categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art.41

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alla quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art.42

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art.43

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art.44

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art.45

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P. S . 19 giugno 1931 n.773 e dal relativo Regolamento 6 maggio 1940 n.635, nell'abitato è vietato tenere materiale esplosivo ed infiammabile oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto per il quale è necessario il permesso dell'Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali lo interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del Regolamento sopra citati ed a quelle di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 circa "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali".

Art.46

I veicoli carichi di concime, o di altre materie luride devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di stame od altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore del trasporto.

Art.47

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29-3-1928, n.858, per la lotta contro le mosche.

Art.48

Gli agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case salva l'inviolabilità del domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

Titolo IV

NETTEZZA CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art.49

È proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade dell'abitato, strame, paglia od altre materie.

Art.50

È vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella politura dei veicoli o per altra causa.

Art.51

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli disegnati dall'Autorità Municipale.

Art.52

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tenere sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finché vengano levati dagli spazzini.

Art.53

È vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

È vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena dell'ammenda da _____, salva e riservata l'azione di danno.

Art.54

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art.55

È proibito, sotto pena di ammenda da _____ -- di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art.56

Non sono permessi né tollerati nelle vie i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente di legno, né i fienili aperti verso la strada.

Art.57

È proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

Art.58

È vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venire riservate nel canale e non sulla pubblica via.

Art.59

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni.

Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazione.

Art.60

È vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art.61

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti a sensi della legge 21 marzo 1926, n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con ammenda da

Salva, l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

Art.62

È vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre en, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che nono siano assicurati in modo da rendere impossibile la caduta.

Art.63

È vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art.64

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificato e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scampo di esecuzione d'ufficio.

Art.65

In occasione di mercati, fiere e sagre, come negli abituali posteggi, sul suolo pubblico, osservate le disposizioni di cui all'articolo 103 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza – R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nessuno può prendere posto se non col preventivo permesso dell'autorità municipale, nei luoghi della medesima destinati e centro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art.66

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art.67

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

Titolo V

SICUREZZA, TRA NUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art.68

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art.69

È obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo per i passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art.70

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siano bucati od altrimenti guasti in modo da lasciare cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità

Art.71

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune potrà concedere in via precaria e con l'erezione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art.72

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena dell'ammenda non inferiore a e non superiore a

Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità.

Art.73

È proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione ed alle pubbliche fontana. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà ove trattasi di minorenne, incorre nell'ammenda non minore di

Oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chiunque spenga per malizia o per scherzo le luci pubbliche durante la notte è punito con l'ammenda di

Art.74

È vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a , salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art.75

È proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissate dall'Autorità municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art.76

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e degli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 de C.P.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art.77

È vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

È proibito del par il giuoco dei carrettini a pattino sui marciapiedi e sulle trottatoie.

Art.78

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non né possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art.79

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza

A tutti i barili, cesti, fornelli o altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi della legge 29 marzo 1928, n.858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'art.3 della legge suddetta.

Art.80

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Art.81

Dalle ore 23 alle 7 del mattino, è assolutamente vietato l'uso delle segnalazioni acustiche da parte degli autoveicoli.

Nelle altre ore della giornata, l'uso di tali segnalazioni deve essere limitato alla necessità della circolazione.

Art.82

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus ecc.) ed i motocicli, motocarrozze, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste.

Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei moto cicli, motocarri, e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale

È assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione dell'abitato.

Art.83

Richiamate le norme contenute nell'articolo 659 del Codice Penale, è altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla pubblica quiete, con canti, schiamazzi, vocii e l'uso di strumenti sonori.

Titolo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art.84

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno due volte l'anno – e precisamente in primavera e autunno – i camini, a scanso di esecuzione di ufficio;
- c) le case su cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad una altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove sono riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti

Devono costruirsi nei fabbricati rurali adatti fagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.

- e) Fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;

- f) L'ammasso del fieno della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art.85

In caso di incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti con i relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la diffusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità

Art.86

Con richiamo all'art.57 del T.U. Leggi P.S. 18-6-1931 n.773, è proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S. tanto di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali, fuochi e falò tra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art.87

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente Regolamento dovrà farsi esibire dall'interessato il "Certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni d'esercizio cui dev'essere sottoposta la licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art.88

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio dovrà essere effettuata un visita di controllo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dall'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 89

1 – Nell'ambito di questo comune il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del comando del corpo dei vigili del fuoco di Alessandria.

Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite del comando dei vigili del fuoco o di ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze d'esercizio o del rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo degli stessi ufficiali, o dei sottufficiali dei vigili del fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicato, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 90

2 – gli stabilimenti, depositi e simili di cui al comma b) dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1941 n° 1570 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal comando del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 91

3 – sono soggette alle visite ed ai controlli dei comandi dei corpi dei vigili del fuoco tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendano sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco allegato A).

Gli impianti predetti ai fini della loro potenzialità vanno distinti in classi o gruppi a secondo della loro importanza industriale ed in base ai quantitativi di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, impiegate nelle lavorazioni o depositate secondo le classificazioni stabilite dai regolamenti e dalle norme speciali attualmente in vigore (Allegato B) e che continueranno ad essere osservate fino a nuova disposizione.

Per i depositi misti di oli minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Per tutti gli altri depositi misti l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categoria III liquidai di categoria II delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del ministero dell'interno) mediante i seguenti coefficienti di riduzione).

1/50 per le sostanze solide di categoria III/b e III/c per il liquidi di combustibili di categorie II/c delle norme predette;

- 1/5 per le sostanze solide di categoria III/a I, e per i liquidi di categoria II/b delle medesime e predette norme;

- 1/5 per il numero delle bombole di gas compressi; e sommando poi i quantitativi così ridotti al quantitativo di liquidi di categoria II/a e di sostanze solide di categoria III/a

Art. 92

4- Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendi, a preventiva approvazione da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi Comandi VVF prima del rilascio del permesso di abitabilità e del servizio.

Art.93

5- le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove ricostruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito certificato (di provenienza incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui dev'essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito

sostanza esplosive od infiammabili di categoria II e III delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza e nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta gli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

Art.94

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente Regolamento il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art.95

I compensi che gli interessati dovranno corrispondere al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per i necessari sopraluoghi e per il rilascio dei "certificati di prevenzioni incendi" sono fissati con decreto del Prefetto.

Art.96

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1941, n.1570.

Titolo VII

INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art.97

Giusta l'art. 64 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. legge 18 giugno 1931, n.773, le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o

pericolose non possono essere impiantati ed esercitati nelle seguenti vie o località del territorio comunale: in tutte le vie e piazze del concentrico.

Però, anche in dette vie e località agli impianti suddetti si fa luogo sempre dietro domanda del Sindaco, il quale determina le condizioni speciali da imporsi all'interessato.

La domanda circostanziata sulla specie della costruzione, va stesa in competente bollo, e deve avere allegati la pianta topografica ed i disegni delle manifatture, fabbriche o depositi di cui sopra.

Art.98

L'esercizio di professioni e mestieri rumorosi e incomodi, giusta l'art. 66 del Testo Unico delle leggi di P.S. succitato, quali; uso di motori, trapani, seghe, radio martelli, maglie ecc., deve essere sospeso nel territorio del Comune nelle seguenti determinate ore: durante le funzioni religiose e nelle ore notturne, dalle 22 alle 7 del giorno successivo, osservando che le controversie in merito sono punibili a termini dell'articolo 659 del codice penale, ultimo capoverso.

Titolo VIII

SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art.99

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'articolo 106 e ss. della vigente Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art.9 della legge 9 giugno 1947, n.530.

Art.100

In ogni caso in cui, a termini del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo nei casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art.101

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima a sensi di legge.

Art.102

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

Art.103

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale coi metodi di legge.

Art.104

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle ammende pagate, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

Art.105

È vietato agli Agenti municipali di ricevere mancie o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene previste dagli articoli 314 e seguenti del vigente Codice Penale.

Art.106

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzino e stabilimenti, nelle abitazioni e in ogni altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite alla Costituzione e delle Leggi sulle visite domiciliari.